

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quarta sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Margherita D'Amore - Presidente -
  - dr. Giuseppe Iascone Maglieri - Consigliere -
  - dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore -
- ha deliberato di pronunciare la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello - avverso la sentenza n. 10201/2015, pronunciata all'udienza del 13 luglio 2015 dal Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, nella persona del giudice F.G., a definizione del processo civile di primo grado iscritto al n. 7704/2012 - iscritto al n. 3995/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 25 febbraio 2020, pendente

TRA

COMUNE DI NAPOLI, codice fiscale (...), costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti in calce alla citazione in appello, dall'avv. Fabio Maria Ferrari, codice fiscale (...), del Foro di Napoli, con domicilio digitale (...) e dall'avv. Maria Anna Amoretti, codice fiscale (...), con domicilio digitale (...) con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Municipio n. 1, presso la Casa Comunale.

-APPELLANTE-

E

A.F., nata a N. il (...), codice fiscale (...) e G.T., nato a S. (N.), il (...), codice fiscale (...), rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti a margine della citazione a comparire innanzi al Tribunale, dall'avv. Antonio Scuotto, codice fiscale (...). dall'avv. Gaetano Scuotto, codice fiscale (...) e dall'avv. (...). tutti e tre del Foro di Napoli, con domicilio digitale rispettivamente (...), con i quali e presso i quali elettivamente domiciliavano.

-APPELLATI-

## *Svolgimento del processo - Motivi della decisione*

### 1. IL GIUDIZIO DI APPELLO.

#### 1.1. LA SENTENZA APPELLATA.

Il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda congiuntamente proposta in primo grado da A.F. e da G.T., con la quale gli attori si dolevano dell'inquinamento luminoso patito dal loro prestigioso appartamento sito in N., al P. G. e provocato da un lampione dell'illuminazione stradale, che, a causa del suo orientamento violativo della [L.R. della Campania n. 12 del 2002](#), proiettava un flusso luminoso maggiore rispetto a quello utile, ha così provveduto:

- a) condanna il Comune di Napoli a provvedere, a propria cura e spese, all'immediata adozione degli accorgimenti e delle misure tecniche adatte a ricondurre l'intensità luminosa nei limiti di cui all'[art. 4](#) comma 1, lett. e) della [L.R. n. 12 del 2002](#);
- b) condanna il Comune di Napoli a pagare agli attori la somma di Euro 69.974,26, a titolo di risarcimento del danno patito.

#### 1.2. LE CENSURE DELL'APPELLANTE E LE DIFESE DEGLI APPELLATI.

Contro questa decisione interpone appello il Comune di Napoli, il quale ne chiede la riforma, nel senso della "revoca" della statuizione avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per equivalente, sulla base di due distinti motivi denominati: (1) error in procedendo: violazione dell'[art. 112](#) c.p.c. Error in iudicando: contraddittorietà della motivazione e violazione dell'[art. 2043](#) c.c.; (2) error in iudicando: cumulo del risarcimento in forma specifica e di quello per equivalente.

Gli appellati resistono all'impugnazione deducendone l'inammissibilità ai sensi degli [artt. 342 - 348 bis](#) c.p.c. e nel merito asseriscono l'assenza del dedotto error in procedendo e l'infondatezza delle censure aventi ad oggetto l'error in iudicando, posto che l'immobile ha sia un valore di scambio e sia un valore d'uso, pacificamente leso, in entrambi i suoi aspetti dall'illecito perpetrato dal Comune di Napoli e posto che l'azione (inibitoria) per far cessare le immissioni moleste ben può cumularsi con quella risarcitoria. Concludono per la declaratoria di inammissibilità e reiezione dell'appello.

#### 1.3. IL GIUDIZIO DI APPELLO.

Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti al fine di comporre bonariamente la lite, su

conclusioni precisate all'udienza del 25 febbraio 2020, la causa è stato riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'[art. 190](#) c.p.c., i quali per effetto della sospensione disposta dall'[art. 83](#) comma 2 del [D.L. n. 18 del 2020](#), come convertito dalla [L. n. 27 del 2020](#) e dall'[art. 36 D.L. n. 23 del 2020](#), sono scaduti il 20 luglio 2020.

## 2. AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.

L'ordinanza di cui agli [artt. 348 bis](#) e [ter](#) c.p.c. può essere pronunciata soltanto "prima di procedere alla trattazione" ([art. 348 ter](#), comma 1 c.p.c.), sicché successivamente alla precisazione delle conclusioni l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata soltanto nell'ipotesi di riscontrata difformità dell'atto di impugnazione dall'archetipo dettato dall'[art. 342](#) c.p.c.

Il precetto dettato da tale norma, peraltro, deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permetta la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo [Cass. 30.5.2018 n. 13535](#)), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica ([Cass. 19.3.2019 n. 7675](#)).

L'impugnazione proposta dal Comune di Napoli, come peraltro si paleserà più chiaramente nell'esame delle singole censure, è certamente incensurabile sotto il profilo del rispetto di tali principi, sicché l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può che essere respinta.

## 3. IL MERITO DELL'APPELLO.

### 3.1. IL VIZIO DI EXTRAPETIZIONE.

Ad avviso dell'appellante il Tribunale ha violato l'[art. 112](#) c.p.c. perché ha identificato il danno patito dagli attori nella differenza di valore dell'immobile prima e dopo l'apposizione del lampione e quindi nel deprezzamento dell'immobile, attribuendogli però anche un significato di lesione da limitato godimento, sebbene tale pregiudizio fosse stato fatto oggetto di separata domanda, peraltro respinta dal primo giudice, sul presupposto del difetto di prova dello stesso.

La censura è infondata.

Emerge, infatti, dalla piana lettura della citazione introduttiva del giudizio di primo grado (ed in verità detta circostanza è ammessa dallo stesso appellante) che gli originari attori chiesero la condanna dell'Ente locale al risarcimento del danno pari "alla differenza di valore dell'immobile stimata prima dell'apposizione del lampione e dopo" e al risarcimento del danno "derivante dal limitato utilizzo dell'immobile", sicché il Tribunale, come peraltro rettamente deducono gli appellanti, nel ritenere meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto il risarcimento del "danno scaturente dall'avvenuto deprezzamento del valore dell'immobile, da intendersi alla stregua dell'accertata menomazione delle sue possibilità di godimento da parte degli stessi proprietari", non ha pronunciato su di un petitum diverso o maggiore da quello originariamente proposto, avendo in sostanza liquidato il richiesto danno da deprezzamento dell'immobile, considerando la limitazione del godimento ai soli fini di determinare esistenza ed entità di siffatto deprezzamento.

In senso contrario non è calzante, almeno per quel che riguarda la denuncia dell'error in procedendo, il rilievo per cui, in prosieguo di motivazione, il primo giudice ha ritenuto che "alcun importo può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno derivante dal limitato utilizzo dell'immobile" (cfr. pag. 10 della sentenza), per l'assorbente considerazione che tali apparentemente contrastanti considerazioni possono al più determinare un vizio di contraddittorietà (o incoerenza) della motivazione, da ricondursi alla violazione dell'[art. 132](#) c.p.c., ma non un vizio di ultra petizione (o extra petizione) integrante violazione dell'[art. 112](#) c.p.c.

Il denunciato vizio di contraddittorietà di motivazione, peraltro, è insussistente, essendo il contrasto tra i due passi motivazionali sopra citato soltanto apparente e non reale.

Il Tribunale, infatti, nel richiamare le conclusioni del consulente tecnico, ha ritenuto che l'accertato inquinamento luminoso determinava una menomazione del godimento astrattamente ritraibile dall'immobile in termini di prospetto e di veduta, tale da incidere (in diminuzione) sul complessivo valore commerciale del bene, ossia ha ritenuto, per usare le locuzioni degli appellati, che la menomazione del valore d'uso determinava una menomazione del valore di scambio (il c.d. deprezzamento commerciale).

Nell'affermare successivamente che "alcun importo può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno derivante dal limitato utilizzo dell'immobile", perché "alcuna dimostrazione è stata fornita dagli attori ... circa la concreta sussistenza di situazione di limitato (o parziale) utilizzo dell'unità immobiliare medesima, né tanto meno di un pregiudizio a carico del diritto alla salute ed alla tranquillità e del diritto al normale

svolgimento della vita familiare all'interno della casa di propria abitazione", la sentenza appellata non ha fatto altro che escludere che le minori utilità ritraibili dall'immobile in conseguenza dell'inquinamento luminoso avessero causato ai suoi proprietari un pregiudizio diverso ed ulteriore da quello (meramente patrimoniale) rappresentato dalla diminuzione del c.d. valore commerciale del bene.

Appare, quindi, evidente che in tal modo il Tribunale si è pronunciato su due distinte domanda risarcitorie, entrambe formulate nell'atto introduttivo della lite, accogliendo quella avente ad oggetto la condanna del Comune di Napoli "al risarcimento danno in favore degli attori derivante dalla differenza di valore dell'immobile stimata prima dell'apposizione del lampione e dopo" e respingendo la successiva domanda di condanna al risarcimento del danno "derivante dal limitato utilizzo dell'immobile", identificato dagli stessi attori nell'impossibilità di affacciarsi nelle serate estive e invernali per poter godere del panorama, nell'essere costretti a guardare la TV e a ricevere ospiti in salotto con le finestre schermate.

### 3.2. ERROR IN IUDICANDO.

Le considerazioni che precedono rendono preliminare l'esame del motivo di impugnazione (contraddistinto dal n. 2), con il quale il Comune di Napoli deduce che la pronunciata reintegrazione in forma specifica e precisamente la condanna ad un facere specifico "copre tutta l'area dei danni risarcibili", posto che la sua esecuzione reintegrerà appieno il valore commerciale dell'immobile, così da non lasciare spazio ad una condanna risarcitoria avente ad oggetto il deprezzamento dell'immobile, che pertanto sarebbe stata illegittimamente pronunciata.

In relazione a tale doglianza, non appaiono conferenti le argomentazioni difensive degli appellati, posto che il Comune di Napoli non nega l'astratta cumulabilità tra l'azione di riduzione in pristino e l'azione di risarcimento del danno, come invece appaiono sostenere gli appellati, né tanto meno aggredisce la consulenza tecnica nella parte in cui ha stimato la diminuzione del valore commerciale dell'immobile in conseguenza del riscontrato inquinamento luminoso, ma al contrario asserisce che l'adempimento alla pronunciata condanna alla "immediata adozione, con riguardo all'apparecchio illuminante installato di fronte all'appartamento degli attori ... di tutti gli accorgimenti e misure tecniche valevoli ricondurre la sua intensità luminosa all'osservanza dei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera e) della L.R. della Campania n. 25 luglio 2002, n. 12" determinerà la cessazione delle immissioni luminose illecite e quindi l'elisione del lamentato pregiudizio, di natura soltanto temporanea.

Il motivo è fondato.

La locuzione "deprezzamento commerciale" utilizzata dalle parti e dalla sentenza impugnata è mera formula sintetica per indicare che l'immobile, qualora posto in vendita (o in locazione), potrà essere alienato (o locato) ad un prezzo (o a un canone) inferiore a quello ordinariamente ricavabile in assenza delle immissioni luminose, posto che tale inquinamento luminoso determina una minor "appetibilità" del bene da parte dei terzi interessati all'acquisto o alla locazione, tale che costoro non saranno disposti a corrispondere l'ordinario prezzo di mercato ma uno inferiore per conseguire la proprietà o il godimento dell'immobile.

L'esecuzione del capo di sentenza con il quale si è condannato il Comune di Napoli ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici al fine di rendere il "lampione" rispettoso dei precetti di cui all'[art. 4 L.R. Campania n. 12 del 2002](#) eliminerà l'inquinamento luminoso del quale si sono doluti in primo grado gli attori e quindi il fattore ambientale che aveva determinato la temporanea riduzione del valore commerciale dell'immobile, che tornerà ad essere quello ordinario di mercato (non necessariamente quello precedente all'installazione del lampione, ben potendo esso mutare in conseguenza del mutare delle condizioni di mercato), così ripristinando il patrimonio dei suoi proprietari, che, peraltro, mai hanno dedotto di aver medio tempore perso favorevoli occasioni di alienazione (o locazione) dell'immobile proprio a causa delle immissioni luminose, sicché deve escludersi che la temporanea diminuzione del valore di scambio del loro immobile possa aver cagionato una qualche lesione nella sfera patrimoniale degli appellati.

Tali considerazioni, dunque, determinano la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato il danno da "deprezzamento commerciale", ossia, per usare le parole degli appellati, da diminuzione del suo valore commerciale, con evidente assorbimento delle ulteriori ragioni di censura sollevate dall'impugnante.

### 3. SPESE DI LITE E CAPI ACCESSORI.

La (parziale) riforma della sentenza appellata caduca il capo con il quale il primo giudice ha governato le spese di lite e impone alla Corte di provvedere ad una loro nuova regolamentazione relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

Non vi è dubbio che l'esito complessivo della lite veda il Comune di Napoli soccombente, sicché esso deve essere condannato alle spese del doppio grado, liquidate tenendo conto del valore indeterminato della controversia, dei parametri di cui al [D.M. n. 55 del 2014](#) (come emendato dal [D.M. n. 37 del 2018](#)), dell'attività processuale svolta (in appello non è stata espletata la fase di trattazione/istruttoria) e della sua relativa semplicità.

Dette spese, tuttavia, debbono essere compensate nella misura della metà, in considerazione della reiezione delle domande risarcitoria proposte dagli originari attori.

Le spese di CTU debbono porsi definitivamente a carico del solo Comune di Napoli, essendosi reso necessario l'accertamento peritale dalla sua resistenza in giudizio in relazione alla domanda ritenuta fondata.

### ***P.Q.M.***

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Napoli avverso la sentenza n. 10201/2015, pronunciata all'udienza del 13 luglio 2015 dal Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, nella persona del giudice F.G., in accoglimento di detta impugnazione e in parziale riforma della sentenza appellata così provvede:

A) condanna il Comune di Napoli alla immediata adozione, con riguardo all'apparecchio illuminante installato di fronte all'appartamento di proprietà di A.F. e di G.T., sito in N., alla via del P. G. n. 28, di tutti gli accorgimenti e misure tecniche vevoli a ricondurre la sua intensità luminosa all'osservanza dei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera e) della L.R. della Campania n. 25 luglio 2002, n. 12;

B) dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e, per l'effetto, condanna il Comune di Napoli al pagamento della residua metà che liquida in complessivi Euro 9.145,00 - di cui Euro 5.235,00 per il giudizio di primo grado (Euro 750,00 per spese vive, 3.900,00 per spese vive e Euro 585,00 per spese generali) ed Euro 3.910,00 per quello di appello (Euro 3.400,00 per compenso professionale e Euro 510,00 per spese generali) - oltre IVA e CPA come per legge;

C) dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati Antonio Scuotto, Carmen Scuotto e Gaetano Scuotto, dichiaratosi anticipatari;

D) pone definitivamente a carico del Comune di Napoli le spese di consulenza tecnica, come già liquidate dal primo giudice.

### ***Conclusione***

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020.